

FAQ Avviso Progetti Strategici

5 ottobre 2017

- D1** Tra i soggetti destinatari dell'Avviso, sono incluse le micro imprese? O tra i Partner Imprese, come PMI si intendono esclusivamente le imprese Piccole e Medie dimensioni (definizione 32 dell'Avviso).
- R1 Si, le microimprese sono tra i soggetti destinatari dell'Avviso ed a loro si applicano le intensità di aiuto di maggiore favore previste per le Piccole Imprese dall'art. 5 (1) dell'Avviso in conformità all'art. 25 del RGE. L'allegato I al RGE (che la definizione 32 del Quadro Definitorio in appendice I all'Avviso sintetizza ma non sostituisce) definisce le Piccole e Medie Imprese (PMI), tra queste le Piccole Imprese e tra queste ultime le microimprese.
- D2** In merito al requisito di capacità economico-finanziaria per i destinatari che non siano OdR di Diritto, il Richiedente (OdR come definito nell'Appendice n. I quadro definitorio, punto 33 dell'avviso "Progetti Strategici") può utilizzare la modalità di verifica indicata all'art.6, comma 11(b) dell'Avviso Pubblico "Progetti Strategici" basata sul rapporto tra fatturato e costo del progetto a proprio carico al netto della sovvenzione per ragioni imputabili al proprio modus operandi e non imputabili al regime fiscale e contabile applicato?
- R2 No. La verifica della capacità economica-finanziaria basata sul fatturato di cui all'art. 6, comma 11(b) dell'Avviso, come ivi specificato, è riservata esclusivamente ai Liberi Professionisti ed ai soggetti che per effetto del regime fiscale e contabile applicato non sono in grado di determinare il patrimonio netto. In altri termini non è una modalità liberamente opzionabile dal destinatario ma una modalità (subordinata) nei casi in cui è oggettivamente impossibile determinare il patrimonio netto (modalità principale) per effetto della normativa fiscale e contabile applicabile al Richiedente.
- D3** Nel bando è specificato che "Ciascuna Impresa e ciascun OdR (Università, Ente di Ricerca, etc.) può partecipare (direttamente o come socio o partner di una aggregazione stabile) ad un solo Progetto". La limitazione va intesa come riferita a Istituti/Dipartimenti, etc. o a tutto l'Ente/Università, etc.?
- R3 La limitazione va intesa riferita alla persona giuridica Ente/Università, etc. (si consideri, dal punto di vista pratico, che ad ogni persona giuridica è associato univocamente il suo codice fiscale). L'art. 3 (3) parzialmente citato nella domanda si conclude infatti con il seguente periodo "Per ogni OdR si intende la stessa persona giuridica (Università, Ente di Ricerca, etc.) e non sue articolazioni funzionali ancorché dotate di una relativa autonomia (Dipartimenti, etc.)". La finalità dell'Avviso infatti è "sostenere il consolidamento dei collegamenti tra i dipartimenti universitari ed i centri di ricerca, pubblici e privati, che presentano conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche rilevanti a livello internazionale" (art. 1 (2) dell'Avviso) per cui si auspica, in tale spirito, che i vari Istituti del CNR (così come i vari Dipartimenti della medesima Università) si aggregino tra loro a monte della presentazione dei Progetti.
- D4** Tutte le aziende che partecipano all'aggregazione temporanea devono avere sede amministrativa sul territorio regionale?
- R4 L'Avviso non prevede alcun vincolo sulla sede amministrativa (o legale) delle Imprese né potrebbe farlo perché in contrasto con il principio della libertà di stabilimento (artt. 16 e 120 della Costituzione e artt. 49 - 55 del TFUE). L'art. 6 (6) (a) dell'Avviso stabilisce che, al più tardi al momento della prima erogazione, sia le Imprese che gli OdR devono avere una Sede Operativa nel Lazio nel quale realizzare il Progetto (art. 3 (5) dell'Avviso) salvo limitate e parziali eccezioni previamente motivate ed autorizzate.
- D5** Ci sono indicazioni sull'entità economica dei singoli progetti?

- R5 L'art. 3 (2) dell'Avviso stabilisce che "Ciascun Progetto deve presentare, pena l'inammissibilità, Spese Ammissibili ed effettivamente Ammesse non inferiori a 4 milioni di euro e non superiori a 12 milioni di euro, fermo restando che il valore della Sovvenzione, per singolo Progetto, può essere al massimo pari a 6 milioni di euro". Ciò in coerenza con la finalità dell'Avviso di "sostenere il consolidamento dei collegamenti tra i dipartimenti universitari ed i centri di ricerca, pubblici e privati, che presentano conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche rilevanti a livello internazionale" (art. 1 (2) dell'Avviso).
- D6 Qualora un progetto sia composto da un'aggregazione di 4 imprese e 4 OdR, con spese ammissibili ed effettivamente ammesse per € 6.000.000, è possibile che tali spese siano redistribuite nel modo seguente: 30% alle imprese (1.800.000 €) e 70% (4.200.000 €) agli OdR? Qualora la suddivisione sia corretta, può uno dei 4 OdR ricevere un budget di spese ammissibili di € 30.000 (inferiore quindi al 10% delle spese ammesse)?**
- R6 L'art. 4 (1) dell'Avviso stabilisce anzitutto che "i Progetti Sovvenzionabili devono prevedere una Effettiva Collaborazione (p. 17 del Quadro definitorio in appendice I e normativa ivi richiamata) tra almeno quattro imprese di cui almeno due che non sono Parti Correlate tra di loro, e almeno un OdR (tutti anche definiti singolarmente o congiuntamente "Partner)". Tale requisito risulterebbe quindi rispettato se c'è Effettiva Collaborazione e se almeno due delle quattro Imprese non sono Parti Correlate tra di loro.
L'art. 4 (1) dell'Avviso stabilisce poi che "Il o gli OdR Partner devono sostenere complessivamente almeno il 10% delle Spese Ammesse ..." quindi anche questo requisito risulterebbe rispettato, in quanto il minimo di spesa è espressamente cumulativo per tutti gli OdR Partner.
Infine l'art. 4 (2) dell'Avviso stabilisce anzitutto che "le Imprese Partner devono sostenere almeno il 30% delle Spese Ammesse del Progetto ..." ed anche questo requisito risulterebbe rispettato sempre che almeno il 9% dell'intero Progetto (540.000 €) sia a carico di PMI in quanto tale comma nel seguito prevede "... e la quota sostenuta da Imprese che rientrano nei parametri dimensionali di PMI deve essere pari ad almeno il 30% della quota delle Spese Ammesse a carico delle Imprese".
- D7 Le imprese estere collegate o associate all'impresa richiedente vanno considerate ai fini della dimensione aziendale (piccola, media o grande impresa)?**
- R7 Sì. L'allegato I al RGE (Reg. (UE) 651/2014) non prevede alcuna esclusione per effetto della nazionalità delle imprese ivi definite "Collegate" o "Associate".
- D8 All'articolo 7 (spese Ammissibili) ed in particolare al comma I, lettera e, vengono indicati i costi indiretti ammissibili nella misura forfettaria del 25% dei costi diretti ammissibili (al netto dei costi di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terziche non sono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi). Tuttavia all'inizio del periodo viene specificata che tale modalità è applicabile per i soli beneficiari che sono Imprese. Nel caso degli OdR sono ammissibili le spese generali ed indirette?**
- R8 No. Le spese ammissibili per gli OdR sono solo quelle previste all'art. 7, comma I lettere a, b e d, ovvero solo i costi diretti imputabili al Progetto. Si noti che gli OdR beneficiano di una sovvenzione percentualmente maggiore.
- D9 L'art. 3, comma 3 dell'Avviso prevede "Il Progetto deve essere realizzato presso Sedi Operative ubicate nella Regione Lazio, salvo eventuali specifiche attività da svolgere altrove per motivate necessità tecniche ed economiche e preventivamente approvate dalla Regione Lazio". Ci domandiamo quindi se, se per esigenze di progetto, è possibile impiegare anche del personale non operante nelle nostre sedi laziali e in caso affermativo la quota massima finanziabile e le modalità per rappresentare tale esigenza.**

- R9 Il personale non operante normalmente nel Lazio può essere trasferito provvisoriamente in Sedi Operative del Lazio nella misura necessaria alla realizzazione del Progetto (con i dovuti adempimenti previsti dalla disciplina sul lavoro), in questo caso non ci sono limiti. Negli altri casi vanno argomentati i motivi (tecnici ed economici) che rendono necessario il ricorso a tale personale per la efficace realizzazione del Progetto e perché non è possibile trasferirlo provvisoriamente nel Lazio. La valutazione di tali motivazioni è competenza del Nucleo di Valutazione, sulla base dell'istruttoria effettuata dai revisori, e dipende dai casi concreti. Non esistono limiti predefiniti nell'Avviso. Tali motivazioni vanno inserite nel Piano di Lavoro del Progetto deve può risultare più efficace per effetto degli argomenti ivi trattati (presumibilmente nel capitolo I "Struttura complessiva del Progetto" laddove si tratta di motivi tecnici ed economici che riguardano il Progetto nel suo complesso ed invece nel capitolo 2 "Descrizione e quantificazione delle spese di ciascun Work Package" laddove tali motivi riguardano il singolo Work Package).
- D10 Nel caso di aggregazione temporanea da costituirsi, stante il mandato speciale conferito al capofila nelle dichiarazioni di cui al modello B dell'allegato A, è necessario allegare una lettera di intenti per la costituzione dell'ATS e/o uno schema del contratto di aggregazione?**
- R10 Il contratto di ATS (compresi allegati, appendici, etc.) oltre al mandato al Capofila mandatario contiene anche tutti gli altri elementi sostanziali che consentono, tra l'altro, di verificare se trattasi di un progetto di RSI realizzato in Effettiva Collaborazione (come disciplinato all'art. 3 dell'Avviso, in particolare al comma 3) per questo, se non già stipulato, né viene richiesto il testo (art. 8 (3) (b) dell'Avviso).
Il mandato di cui ai modelli B dell'Allegato A ha piena valenza giuridica nel consentire al Capofila di presentare domanda e rappresentare il (futuro) raggruppamento nei confronti di Lazio innova fino alla concessione del contributo ma va poi formalizzato in un vero e proprio contratto di ATS (o assimilabile) prima della sottoscrizione dell'Atto di Impegno.
Fino a quel momento, infatti, è vero che tutti i Partner (sempre nel modello B) dichiarano di conoscere il Progetto (compresa il testo del contratto di ATS di cui sopra) e si impegnano a realizzare quanto in esso previsto ma tali impegni possono diventare effettivamente vincolanti in tutta la loro valenza giuridica (ed anche nei confronti degli altri Partner e non solo nei confronti di Lazio Innova) solo formalizzando un vero e proprio contratto di ATS (o assimilabile) che recepisca nei contenuti il progetto come approvato e l'effettiva sovvenzione concessa (entrambi tali elementi essenziali del contratto potrebbero, peraltro, essere parzialmente diversi da quanto presentato o richiesto).
Il contratto (e quindi il testo condiviso che i Partner si impegnano a sottoscrivere in caso di concessione della Sovvenzione) deve contenere il mandato con rappresentanza al Capofila nei confronti di Lazio Innova ed i contenuti minimi previsti all'art. 4 (5) dell'Avviso ma potrà contenere anche quegli ulteriori elementi, non infrequenti in caso di progetti RSI articolati (es. di natura organizzativa, etc.), che sono lasciati alla libera determinazioni delle parti.
- D11 Nel caso il futuro Capofila dell'ATS da costituirsi non sia iscritto al Registro delle Imprese Italiano (ad es. una Università statale o un Ente pubblico di ricerca), si conferma che l'operazione materiale di compilazione dovrà essere a cura di un soggetto munito di accesso come Impresa? La domanda nasce dal fatto che pur accedendo come ente, dal menu a tendina è possibile scegliere e compilare una domanda a valere sul bando Progetti Strategici.**
- R11 Si conferma che "le operazioni materiali di compilazione del Formulario dovranno essere eseguite da un Partner o comunque da un altro soggetto munito di accesso" al sistema come Impresa (iscritto al Registro delle imprese italiano ed accreditato a GeCoWEB) come previsto all'art. 8 ((2) dell'Avviso ("ferma restando la responsabilità del Capofila per la corretta compilazione, assunta con la presentazione della Domanda"). Il Sistema ancora non consente ad un Ente di compilare la domanda come capofila.

- D12 Possiamo compilare i documenti da allegare al formulario con i dati di un nostro procuratore generale, nonostante il sistema abbia estratto automaticamente un altro Legale Rappresentante? Dobbiamo allegare, in tal caso, qualche dichiarazione o documentazione? Una volta chiuso il portale e prodotta la documentazione da allegare alla PEC, questa sarà probabilmente prodotta automaticamente a nome dell'altro Legale Rappresentante (come avvenne in una altra occasione). Potremo comunque farla firmare al procuratore generale?**
- R12 L'Avviso Pubblico ed i suoi allegati disciplinano quali documenti vanno sottoscritti con Firma Digitale dal Legale Rappresentante di un Richiedente che sia persona giuridica e che, se questa è iscritta al Registro delle Imprese, il Legale Rappresentante sottoscrittore deve ivi risultare dotato dei necessari poteri. La sottoscrizione con Firma Digitale da parte di un procuratore generale è quindi valida nella misura in cui risulti dotato dei necessari poteri al Registro delle Imprese e pertanto non va prodotta documentazione attestante tali poteri.
L' Avviso Pubblico Progetti Strategici non prevede l'autocomposizione da parte del sistema GeCoWEB di alcun documento da allegare né al Formulario né alla PEC e tutti i modelli sono disponibili in formato editabile sull'apposita pagina dedicata del sito www.lazioinnova.it.
- D13 Nei documenti come cv del personale e ral, è ancora il procuratore generale a firmare? Facciamo uno zip di tutti i cv e ral e facciamo firmare quello?**
- R12 I CV, i Ral, preventivi etc. devono essere sottoscritti da chi li produce e senza particolari formalità. La Firma Digitale apposta dal Legale Rappresentante né attesta la conformità agli originali. Per il caso del procuratore si veda la risposta alla precedente domanda n. 12. La Firma Digitale è associata ad un file, pertanto se per zip si intende un unico file compresso può essere apposta la Firma Digitale a tale unico file. Se lo zip è un insieme di file compressi la firma digitale deve essere apposta su ciascun file.